

Pensioni, ecco le aliquote nella gestione separata nel 2026

L'Inps aggiorna i valori e i limiti di calcolo dei contributi previdenziali dei collaboratori e professionisti dopo l'adeguamento all'indice Istat dell'1,4%. Ecco quanto si pagherà

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 3 febbraio 2026)

Pensione più cara per i professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata dell'INPS. Nel 2026 i contributi minimi per assicurarsi la copertura di un **anno interno** ai fini pensionistici costerà **4.903,25€** rispetto ai 4.837,29€ dello scorso anno. Aumenti anche per i collaboratori e figure assimilate ma qui due terzi degli oneri sono a carico dei committenti. Lo certifica l'INPS nella Circolare **numero 8/2026** con la quale l'ente previdenziale riepiloga, come di consueto, aliquote ed adempimenti per le figure professionali iscritte alla gestione. La variazione è conseguenza del tasso di inflazione che ha fatto registrare un aumento dell'1,4% nel 2025.

Quattro fasce contributive

Per i **professionisti con partita iva** l'aliquota è pari al **26,07%** del reddito annuo prodotto (25% a titolo di contributo IVS; 0,72% per il finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale; **0,35%** per il finanziamento dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, cioè l'ammortizzatore sociale per le partite iva che hanno perso il lavoro).

Ai **collaboratori e figure assimilate** si applica una aliquota complessiva del **35,03%**: 33% IVS; 0,72% destinato alla maternità; 1,31% destinato al finanziamento della disoccupazione per i collaboratori (cd. Dis-Coll).

L'aliquota aggiuntiva dell'1,31%, si badi, va versata anche dagli amministratori di società, sindaci e revisori contabili ancorché non ammessi alla fruizione della Dis-Coll. Non si applica, invece, sui compensi derivanti dalla carica di componente di commissioni e collegi; gli amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); i venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); i rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); gli associati in partecipazione (non ancora cessati) e i Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300). Per queste figure professionali, pertanto, l'aliquota contributiva resta pari al **33,72%** (33% per assicurazione IVS e 0,72% per maternità e malattia).

Chi è già iscritto ad altro **fondo di previdenza obbligatorio** (Inps o cassa professionale), ovvero è titolare di pensione beneficia dell'**aliquota ridotta al 24%** (sia se professionista che collaboratore). Per i collaboratori resta confermata la disciplina vigente che prevede la ripartizione dell'onere contributivo nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. L'Inps ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24

EP per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso dei liberi professionisti l'onere contributivo rimane a loro carico e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026).

Massimale e Minimale

Siccome nel 2026 l'inflazione definitiva ha fatto registrare un aumento dell'1,4% il massimale contributivo sale a **122.295€**: oltre tale soglia non si pagano contributi (vale anche per chi è in possesso di anzianità al 31.12.1995). Il minimale sale, invece, a **18.808€** (era 18.555 euro nel 2025).

Conseguentemente gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del **24%** avranno l'accropio dell'intero anno a fini pensionistici con un contributo annuo di **4.513,92€**; i professionisti con partita IVA, invece, dovranno sborsare ben **4.903,25€** per la copertura contributiva; conto ancora più salato per i collaboratori chiamati all'aliquota del 35,03%: **6.588,44€**.

Nella Gestione Separata i contributi pensionistici vengono, infatti, accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minima di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), pari per l'appunto a 18.808 euro. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio.

Le aliquote contributive nella Gestione Separata

Anno	Partite Iva *			Coll. e figure assimilate *			Iscritti non in via esclusiva o titolari di pensione
	IVS	Aggiuntiva	Totale	IVS	Aggiuntiva	Totale	
2012	27%	0,72%	27,72%	27%	0,72%	27,72%	18%
2013	27%	0,72%	27,72%	27%	0,72%	27,72%	20%
2014	27%	0,72%	27,72%	28%	0,72%	28,72%	22%
2015	27%	0,72%	27,72%	30%	0,72%	30,72%	23,50%
2016	27%	0,72%	27,72%	31%	0,72%	31,72%	24%
1/2017 - 6/2017	25%	0,72%	25,72%	32%	0,72%	32,72%	24%
dal 7/2017	25%	0,72%	25,72%	32%	0,72 + 0,51%	33,23%	24%
2018	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2019	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2020	25%	0,72%	25,72%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2021	25%	0,72 + 0,26%	25,98%	33%	0,72 + 0,51%	34,23%	24%
2022	25%	0,72 + 0,51%	26,23%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2023	25%	0,72 + 0,51%	26,23%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2024	25%	0,72 + 0,35%	26,07%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2025	25%	0,72 + 0,35%	26,07%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
2026	25%	0,72 + 0,35%	26,07%	33%	0,72 + 1,31%	35,03%	24%
Massimale (2026)	€ 122.295,00			Minimale (2026)			€ 18.808,00

PensioniOggi.it

* Iscritti in via esclusiva alla gestione separata. La quota aggiuntiva dello **0,72%** è dovuta al finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale; la quota aggiuntiva dello 0,26%, dovuta dal 1.1.2021 (**0,35%** dal 1.1.2024), è dovuta per il finanziamento dell'**ISCRO**; la quota aggiuntiva dello **0,51%** (dal 1.1.2022 **1,31%**) è dovuta per il finanziamento della **Dis-Coll**.

Tale ultima estensione non si applica ai compensi derivanti da attività svolte in qualità di: Componenti commissioni e collegi; Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); Associati in partecipazione (non ancora cessati); Medici in Formazione specialistica (legge 266/2005, art. 1, co. 300).

Magistrati Onorari

Alla gestione separata sono iscritti da un paio d'anni anche i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati all'esito della procedura prevista dall'articolo 15-bis del dl n. 75/2023. Si tratta dei magistrati onorari che abbiano optato per l'esercizio delle funzioni in via non esclusiva (Cfr. Circ. Inps 100/2023). Tali figure assolvono gli obblighi contributivi presso la gestione separata dell'Inps con le seguenti aliquote:

- **35,03%** (33% IVS; 0,72% maternità e malattia; 1,31% Dis-Coll) se privi di altra forma di previdenza obbligatoria;
- **26,03%** (24% IVS; 0,72% maternità e malattia; 1,31% Dis-Coll) se iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria.

Sportivi Dilettanti

Con l'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo dilettantistico (d.lgs n. 36/2021) dal **1° luglio 2023** sono iscritti alla gestione separata i **lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome**. Per l'anno 2026 gli oneri contributivi sono ripartiti secondo la seguente tabella.

Settore Sportivo - Gestione Separata - Dlgs 36/2021			
FIGURE	IVS	Aggiuntiva	Totale
Autonomi Dilettanti	25% *	0,72 + 0,35%**	26,07%
Autonomi Dilettanti iscritti non in via esclusiva o titolari di pensione	24% *	-	24,00%
Collaboratori Dilettanti o Amministrativo Gestionali ***	25% *	0,72 + 1,31%**	27,03%
Collaboratori Dilettanti o Amministrativo iscritti in via esclusiva o titolari di pensione ***	24%*	-	24,00%
PensioniOggi.it			
* Sino al 31 dicembre 2027 il contributo si calcola sul 50% dei compensi percepiti al netto di una franchigia di 5.000€;			
** Il contributo si calcola sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000€ annui.			
*** Dal 1° gennaio 2025 l'obbligo è esteso anche nei confronti degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo a sella			

Documenti: [Circolare Inps 8/2026](#)